

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 09-10-2014

OGGETTO:	Comunicazione di squilibrio nel Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014.
-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** alle ore **19:00** del mese di **ottobre** nel Comune di **FORZA D'AGRO'** e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA	P	SMIROLDO CLAUDIO	P
SMIROLDO FABIOLA	P	SPERANZA STEFANO NUNZIO	P
CIOBANASU GABRIELA	P	DI CARA VALENTINA	P
DI CARA EMANUELE GIUSEPPE	P	LOMBARDO CARMELO	P
BARTOLONE PIETRO	P	SANTORO CRISTINA	P
CAROLI FRANCO	P	BONGIORNO SANDRA	A

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 1

Assume la presidenza l' Avv. **GENTILE CARMELA**

che assistita dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE

Richiamata la Legge Regionale n. 5 , del 28. 01. 2014 (*Legge di Stabilità Regionale*) ed in particolare l'art. 30, comma 6, che ha abrogato tutta la previgente normativa in materia di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, in armonia con la ratio della disciplina statale di riferimento che pone il divieto di instaurare, ulteriormente, contratti di lavoro a tempo determinato, difforni dalle regole che ne consentono l'utilizzo ;

Richiamato altresì l'Avviso Pubblico n. 8, del 24. 06. 2014 che ha disciplinato le modalità di accesso al fondo destinato al compenso degli squilibri finanziari di cui all'art. 30, comma 7, della Legge Regionale 28 Gennaio 2014, n. 5, squilibrio scaturente dall'abrogazione del contributo pari al **90%** degli oneri stipendiali che la Regione Siciliana concedeva ai Comuni attuatori di contratti di diritto privato ;

Considerato quindi che, per il corrente anno 2014, la Regione Siciliana non corrisponderà più agli Enti attuatori di contratti di diritto privato con i soggetti appartenenti al regime transitorio dei LSU, l'importo pari al **90%** degli oneri retributivi annuali spettanti al predetto personale, ma invece gli stessi Enti attuatori, devono richiedere alla Regione Siciliana la concessione dell'anticipazione della quota del fondo destinato al compenso degli squilibri finanziari derivante dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio, nella misura massima del **40%** delle somme dovute dalla Regione Siciliana nell'anno 2013 ;

Atteso che, quanto sopra, costituisce per i Comuni, squilibrio finanziario che, ai sensi del comma 7 e 7 bis della soprarichiamata Legge Regionale n. 5 / 2014, il Sindaco ha l'onere di comunicare al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo porti a conoscenza del supremo consesso cittadino la situazione venutasi a determinare con l'introduzione della novella legislativa ;

Preso atto che il Sindaco Avv. Fabio Di Cara , con nota dell'8 Luglio 2014, Prot. n. 4349 ha adempiuto gli obblighi di legge, comunicando al Presidente del Consiglio detta situazione di squilibrio, affinché la medesima, nella prima seduta utile, la porti a conoscenza del Consiglio ;

Tutto ciò premesso e considerato che fa parte integrante e sostanziale della narrativa che precede ;

Visto l'art. 32, della Legge 142 / 90 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. ;

Visto l'O.A.EE. LL. vigente in Sicilia ;

PROPONE

- 1) Prendere atto della comunicazione del Sindaco Avv. Fabio Di Cara ex art. 30, comma 7 e 7 bis della Legge Regionale 28 Gennaio 2014, n. 5 ;
- 2) Adottare tutti gli adempimenti previsti dalla soprarichiamata novella legislativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente da lettura della proposta iscritta a decimo ed ultimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto : comunicazione di squilibrio nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 ;

finita la lettura della proposta, la Presidente chiarisce al Consiglio i termini della presente comunicazione, che scaturisce dalla intervenuta modifica legislativa in materia di precariato ;

Il Consiglio prende atto della comunicazione.

Esaurito l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.55.



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834
Tel. 0942-721016 / 721604 - Fax 0942-721015 - e-mail info@comune.forzadagro.me.it

Prot. n. 4349

Forza d'Agro, 08/07/2014


**Al Signor Presidente del
Consiglio Comunale
Avv. Gentile Carmela**

Oggetto: Art. 30 comma 7 e 7 bis della L. R. 28 gennaio 2014 n. 5 e s. i. Anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso squilibri finanziari. Trasmissione documentazione.

Premesso che, con l'Avviso pubblico n. 8 del 24.06.2014, che disciplina le modalità di accesso al fondo destinato al compenso squilibri finanziari di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, il Comune di Forza d'Agro, ha richiesto ai sensi dell'art. 30, comma 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 come introdotto dall'art.10, comma 3 della legge 11 giugno 2014, n.13, si è prevista la concessione dell'anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, nella misura massima del 40% delle somme dovute dalla Regione nell'anno 2013.

Considerato che, il sopra meglio specificato avviso pubblico, prevede tra gli adempimenti, la trasmissione all'organo consiliare, della documentazione necessaria, affinché tale organo, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, possa prendere atto:

- a. dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme recate all'art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., come quantificato dal legale rappresentante dell'Ente in sede di inoltro della richiesta di anticipazione finanziaria di cui al comma 7bis del medesimo articolo;
- b. della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.;
- c. dell'impegno dell'Ente all'eventuale restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione




(ex art.6, comma 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ovvero ex art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente si,

TRASMETTE

in adempimento dell' l' Avviso pubblico n. 8 del 24.06.2014, la documentazione necessaria, affinché il Consiglio Comunale di Forza d' Agrò, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, possa effettuare i consequenziali adempimenti, sopra meglio specificati.


Il Sindaco
Avv. Fabio Di Cara




Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE



Prot. n. 5500/US1/2014

Palermo, 03.02.2014

OGGETTO: Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 –
Disposizioni attuative.

L'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorso, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego", contempla, ai commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis e s.m.i., la disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31.12.2016.

Gli elementi fondamentali della novella dell'art. 4, possono sintetizzarsi:

1. nella riapertura del termine per la definizione dei percorsi di stabilizzazione;
2. nella concessa e conseguente possibilità di prorogare, fino e non oltre la data del 31.12.2016, i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101, ossia a partire dal 1 settembre 2013.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del D.L.vo 28.02.2000 n. 81 e di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 07.08.1997 n. 280, il comma 8 dell'art. 4 allo scopo di delimitare in via definitiva la platea degli aventi diritto, introduce l'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, da utilizzarsi per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle qualifiche per le quali il reclutamento avviene attraverso l'applicazione dell'art. 16 della legge 56/87.

I commi 9 e 9 bis e s.m.i. del richiamato art. 4 stabiliscono i criteri, le modalità ed i limiti attraverso i quali può essere attivato il processo di stabilizzazione.

In merito, occorre evidenziare che la Legge di Stabilità, ha previsto una specifica integrazione al comma 9 bis al quale è stato aggiunto un nuovo periodo da cui discendono, per la Regione Siciliana, i seguenti fondamentali principi:

1. il complesso delle spese correnti per il personale viene calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione;
2. la verifica annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica viene effettuata tenendo conto di dati omogenei;
3. attualità dell'applicazione del comma 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ai fini della deroga alle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14;
4. inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l'anno 2014 per gli enti territoriali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2013.

A seguito dell'adozione dei sopracitati "principi-cardine", l'ARS ha approvato, in seno alla propria legge di stabilità, l'art. 30 in virtù del quale nel recepire la disciplina statale, si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla P.A.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Il primo comma dell'articolo in esame prevede che il Dipartimento Lavoro predisponga l'elenco Regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia statale che regionale, nonché al bacino dei soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità.

Come espressamente chiarito dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 5/2013, hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale tanto coloro che hanno instaurato, nel tempo, contratti di lavoro che coloro i quali siano stati utilizzati fino al 31.12.2013 in attività socialmente utili.

In entrambi i casi, non può prescindersi dal possesso del requisito essenziale costituito dall'appartenenza al regime transitorio così come definito dall'art. 2 comma 1 del D.L.vo 28.02.2000, n. 81 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti di LSU per 12 mesi alla data del 31.12.1999 nonché dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000 n.24.

A tal fine, tutti i lavoratori inseriti nel listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro, presenteranno al Centro per l'Impiego (CPI) del luogo ove hanno il domicilio, per il tramite degli enti utilizzatori, entro il termine di gg.15 decorrenti dalla pubblicazione della presente direttiva sulla GURS, apposita istanza dichiarando, con la formula dell'autocertificazione:

- a) di essere stato utilizzato alla data del 31 dicembre 2013 in attività socialmente utili presso l'Ente utilizzatore ... e/o di avere prestatato attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato fino al 31 dicembre 2013 presso l'Ente utilizzatore ...;
- b) La data iniziale di utilizzo nei progetti di LSU o LPU;
- c) Il carico familiare, ossia il numero dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico;
- d) La data di nascita.

Entro i successivi gg.15, i CPI caricheranno i dati su apposito file predisposto dal Dipartimento Lavoro, che dovrà essere trasmesso al Servizio IX che entro ulteriori gg.15 predisporrà l'elenco unico e provvederà alla sua pubblicazione sulla GURS.

L'elenco sarà utilizzato da tutti gli enti ed amministrazioni presso i quali risultano in essere i contratti di lavoro o le attività socialmente utili, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 legge 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della LR 15/2004.

In merito, è necessario evidenziare che questa tipologia di reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art. 36, comma 5 bis, del D.L.vo 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria.

I lavoratori inseriti nell'elenco regionale, partecipano, come detto, alle selezioni indette per la copertura dei posti che richiedono come requisito di accesso dall'esterno il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico.

Qualora unitamente al suddetto titolo di studio, sia richiesta anche una specifica professionalità, la selezione viene effettuata attraverso l'espletamento di una prova di idoneità non avente natura emulativa.

I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei "requisiti previsti dall'art.1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 3, comma 90,



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emano il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici" saranno, **prioritariamente** destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Poiché analogo diritto di precedenza è riconosciuto, dal comma 2 dell'art. 30, ai lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale, essi fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai titolari di contratto.

In altri termini, il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente utilizzatore, viene riconosciuto sia ai lavoratori contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utile, con priorità dei primi sui secondi.

Per la copertura dei posti il cui titolo di studio di accesso sia superiore a quello contemplato dall'art. 16 della Legge 56/87 e fermo rimanendo l'inserimento nell'elenco regionale, il reclutamento, rientrando nel regime speciale transitorio, che, così come quello ordinario è facoltativo e non configura un diritto soggettivo per gli interessati, è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie ed alle valutazioni organizzative di ciascuna amministrazione che non possono, comunque, destinare, al reclutamento speciale, una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, stante che la rimanente pari quota va destinata all'accesso dall'esterno.

Le procedure, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione dovranno essere previste nella programmazione triennale del fabbisogno ed i relativi bandi di concorso dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente.

In merito, si evidenzia che il diritto di precedenza previsto dal comma 2 dell'art. 30 della legge di stabilità regionale dovrà essere previsto nel bando di concorso.

Tanto nel caso delle selezioni di cui alla lettera "a" dell'art. 36 comma 5 bis che nel caso delle selezioni di cui alla lettera "b", come espressamente stabilito dal comma 7 dell'art. 4 del DL 101/2013, dovranno essere, di norma, privilegiati i contratti a tempo indeterminato di tipo parziale.

Nelle more dell'avvio dell'iter procedurale, così come stabilito dal comma 3 della norma in esame, i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 o in data successiva potranno essere prorogati senza soluzione di continuità.


Per i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 la norma prevede che la decorrenza della proroga sia corrispondente alla data del 1 gennaio 2014.

Ciò posto, nella ipotesi in cui vengano avviate le procedure di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis e s.m.i. dell'art. 4 del D.L. 101/2013, i contratti potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2016.

Negli altri casi, a condizione che sussistano il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga potrà essere disposta fino e non oltre il 31 dicembre 2014.

In un caso e nell'altro valgono le specifiche deroghe previste dal periodo aggiuntivo al comma 9 bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013.

La possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Non è superfluo evidenziare che il piano di stabilizzazione e la conseguente proroga dei contratti a tempo determinato derivano dal processo di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica espressamente previsto dalla legge di stabilità regionale, unitamente alle risorse aggiuntive da destinare allo scopo.

È opportuno sottolineare che la proroga avviene alle medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data instaurazione dei rapporti di lavoro.

Il comma 5 dell'art. 30 prevede, inoltre, la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2016 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al 31 dicembre 2013 è riconosciuta l'aspettativa della stabilizzazione. Come di consueto la prestazione oraria non effettuata, a causa della scadenza del termine, potrà essere recuperata nel mese successivo.

Il comma 6 contempla l'abrogazione delle norme regionali recanti misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, in armonia con la ratio della disciplina statale di riferimento che pone il divieto di instaurare, ulteriormente, contratti di lavoro a tempo determinato difformi dalle regole che ne consentono l'utilizzo.

Infine i commi 7, 8, 9, 10 e 11 stabiliscono i criteri e le modalità attraverso le quali si compensano gli squilibri finanziari connessi con l'abrogazione delle norme regionali nonché la copertura finanziaria necessaria per i processi di stabilizzazione e per le proroghe in relazione ai quali gli Assessori competenti dirameranno, successivamente, le necessarie direttive attuative.

Si chiarisce, in conclusione, che le norme in esame si applicano anche ai lavoratori attualmente in servizio presso le Province Regionali il cui diritto alla stabilizzazione prescinde dal soggetto utilizzatore essendo derivante dall'appartenenza al bacino degli L.S.U. o L.P.U..

È doveroso evidenziare che la riapertura dei termini per la stabilizzazione consente, naturalmente, la definizione, con l'assunzione a tempo indeterminato, delle procedure di cui alla L.R. 24/2010, che alla data del 31/12/2012 sono state avviate o completate senza che siano stati stipulati i relativi contratti di lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello



Verbale fatto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to **AVV. GENTILE
CARMELA**

Il Consigliere Anziano

F.to **SMIROLDO FABIOLA**

Il Segretario Comunale

F.to **Dott. LO MONACO
ANTONINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2014, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 06-11-2014

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Li 02-11-2014

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-11-2014 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *****
decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione
n. del *****.

Forza D'agrò Li 02-11-2014

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**
